

CRIPTOVALUTE E DICHIARAZIONI DEI REDDITI: ANALISI DELLE MODALITA' DI TASSAZIONE E DEI QUADRI DA COMPILARE. LE NOVITA' 2025

Fiscalità diretta e indiretta: approccio operativo

dott. Vincenzo Averna – *Senior Manager KPMG*

Torino 17 giugno 2025

Origini cripto-attività

31 Ottobre 2008


Publicazione protocollo
Bitcoin in mailing list da
parte di Satoshi Nakamoto

3 Gennaio 2009

Primo blocco di Bitcoin minato



Origini crypto-attività



Origini crypto-attività



Sentenza Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14 – Skatteverket vs David Hedqvist)

Le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale con unità di valuta virtuale Bitcoin, e viceversa , *“costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso e rientrano tra le operazioni relative a divise, banconote, monete con valore liberatorio”*.

La Corte ha considerato la valuta virtuale, in questo caso Bitcoin, come *“un mezzo di pagamento utilizzato in maniera corrispondente a mezzi legali di pagamento”*.

Nello stesso periodo storico gli USA trattavano crypto-valute come *commodity*

Origini crypto-attività



Primi orientamenti nazionali in tema fiscale (Risoluzione 72/E/2016)

Le operazioni in crypto-valute poste in essere dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, erano fiscalmente trattate ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter, TUIR, come una valuta tradizionale estera.

«Per le attività a pronti (cambio valuta virtuale – valuta tradizionale fiat), si determina plusvalenza tra il controvalore del giorno di cambio e il costo di acquisto ove:

- *Giacenza del portafoglio elettronico (wallet) superiore a Euro 51. 645,69;*
- *Giacenza superiore al valore precedente per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta;*

Tra gli ulteriori adempimenti fiscali, si rilevava l'obbligo di dichiarazione ai fini della normativa del monitoraggio fiscale (Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167) mentre non vi era assoggettamento ai fini IVAFE.

Resta inteso che l'attività imprenditoriale riguardante l'operatività in criptovalute è trattata in via ordinaria secondo il reddito d'impresa.»

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



Definizione di criptovaluta

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) definisce la valuta virtuale come *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori approfondimenti di prassi confermando che in assenza di una normativa di riferimento specifica *“costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle stesse, la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14”*. (Risposta n. 788/2021).

Inoltre ha evidenziato che *“il mercato delle valute virtuali è un mercato estremamente volatile che presenta, quindi, forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un’attività speculativa a breve termine”*.

Anche la Circolare 30/E/2023 ha confermato che in assenza di espressa previsione normativa il trattamento fiscale è da ricondursi alle operazioni in valuta estera.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



Digital Finance Package – Unione Europea

La continua evoluzione del mondo digitale ha richiamato l'attenzione delle istituzioni al fine di operare una regolamentazione del mercato.

In tal senso l'Unione Europea ha previsto nel Digital Finance Package una serie di misure riportate:

1. Regolamento MICA (Market In Crypto Assets);
2. Regolamento DLT - Distributed Ledger Technology (Regolamento 2022/UE/858)
3. Regolamento DORA – Digital Operation Resilience Act (Regolamento 2022/UE/2554)

L'Unione Europea ha anche definito dei presidi di controllo stringenti prevedendo lo scambio automatico di informazioni aventi rilevanza fiscale tra gli Stati Membri con la Direttiva DAC8 (Proposta Direttiva COM(2022) 707), allineato a quanto previsto nel Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell'OCSE.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



Regolamento MICA – Definizione crypto-attività

- a. “La prima sottocategoria consiste in un tipo di crypto-attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall'emittente di tale token ("utility token"). Tali utility token hanno finalità non finanziarie connesse al funzionamento di una piattaforma e servizi digitali e dovrebbero essere considerati un tipo specifico di crypto-attività.” (***Trattasi degli utility token***);
- b. “Una seconda sottocategoria di crypto-attività è costituita dai “token collegati ad attività”. Questi mirano a mantenere un valore stabile ancorandosi a diverse monete aventi corso legale, a una o più merci, a una o più crypto-attività o a un paniere di tali attività. Spesso la stabilizzazione del valore dei token collegati ad attività è finalizzata a far sì che i loro possessori li utilizzino come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi e come riserva di valore.” (***Trattasi degli Asset-Referenced Token – ART***);
- c. “Una terza sottocategoria di crypto-attività è costituita dalle crypto-attività destinate a essere utilizzate principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria. La funzione di tali crypto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . Tali crypto-attività, come la moneta elettronica, sono surrogati elettronici per monete e banconote e sono utilizzate per effettuare pagamenti. Queste crypto-attività sono definite come "token di moneta elettronica” (***Trattasi degli E-Money Token – EMT***)

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



Legge 29/12/2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023

Inquadramento a titolo definitivo nell'ordinamento fiscale italiano delle cripto-attività rinvenibili all'articolo 1, commi da 126 a 136, della L.197/22.

La cripto-attività è definita *“una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”*.

Superamento del trattamento fiscale in analogia con le valute estere, definendo una fattispecie fiscale normativamente prevista: si amplia il novero applicativo dalle criptovalute alle cripto-attività.

Il trattamento fiscale è definito all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, che statuisce:

- Rilevanza fiscale per plusvalenze aventi un ammontare complessivo superiore a Euro 2.000;
- Rilevanza fiscale per permuta tra cripto-attività diverse (previsione normativa diversa dalle indicazioni di prassi in precedenza emanate);

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



Legge 30/12/2024 n. 207 – Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha apportato modifiche all'inquadramento fiscale italiano delle crypto-attività con riguardo alla determinazione del reddito imponibile generato dal conseguimento di plusvalenze.

Il trattamento fiscale definito all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, è stato modificato come segue:

- Eliminazione della franchigia pari ad Euro 2.000;
- Individuazione della tassazione mediante applicazione di un'imposta sostitutiva del 26% per l'anno di imposta 2025, con un previsto aumento al 33% a partire dall'anno di imposta 2026;
- Possibilità di rivalutazione del costo di acquisto delle crypto-attività entro il 30 novembre 2025 mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul valore alla data del 1 gennaio 2025 (possibilità di rateizzare in max 3 rate annuali, tasso d'interesse 3%).

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



MOMENTO FISCALMENTE RILEVANTE - PLUSVALENZA

La normativa introdotta con la Legge di Bilancio 2023 prevede espressamente che «*non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*».

Tale previsione comporta, ad esempio, che risulta fiscalmente rilevante lo scambio tra una crypto-valuta e un NFT.

Un preciso approfondimento andrebbe operato tra crypto-valuta e stablecoin. La Circolare 30/E/2023, sulla base delle definizioni MiCA, e più precisamente *e-money token* e *asset referenced token*, ha rilevato che:

- lo scambio tra una crypto-valuta e un *e-money token* è fiscalmente rilevante, in quanto la permuta garantisce l'acquisizione di un diritto di credito del possessore rispetto ad una valuta *fiat*;
- lo scambio tra una crypto-valuta e un *asset referenced token* non è fiscalmente rilevante, in quanto la permuta non consente l'acquisizione di una moneta elettronica o la condizione di rimborso rispetto ad una valuta *fiat*.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



REDDITO DI CAPITALE / DIVERSO DERIVANTE DA CRIPTO-ATTIVITA'

Tra le operazioni effettuate con le cripto-attività, e più specificatamente con alcune di queste, vi è lo «staking».

Lo staking è il processo di partecipazione attiva alla validazione delle transazioni su una blockchain Proof-of-Stake (PoS). Gli utenti bloccano una certa quantità delle loro cripto-valute per supportare la rete *(tale tipologia tecnica consente, ad esempio, non consente di fare staking con cripto-attività che lavorano tramite il meccanismo Proof-of-Work (PoW) come i Bitcoin)*.

Il vincolo di indisponibilità apposto, che non consente la piena disponibilità dello stesso per garantire il corretto processo di validazione, prima delle modifiche di cui alla Legge del 29/12/2022 n. 197, generava un reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. h), TUIR *(«gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto»)*.

L'art. 68, comma 9-bis, TUIR introdotto dalla L. 197/22 configura tale attività come reddito diverso da assoggettare a tassazione senza alcuna deduzione (anche dell'eventuale commissione applicata a gestore).

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



REDDITO DI IMPRESA

La Legge di Bilancio 2023 prevede che non concorrono alla formazione della base imponibile i componenti positivi e/o negativi derivanti dalla valutazione del valore delle crypto-attività.

L'articolo 110, c. 3-bis, del TUIR, introdotto dall'articolo 1, comma 131 della Legge di bilancio 2023, stabilisce che: *"In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cryptoattività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico"*.

In merito alla valutazione, non vi sono principi contabili di specifico riferimento in ambito IAS/IFRS e OIC, ma in base alla tipologia di destinazione di quel bene potranno essere adottati principi contabili come quelli riferibili a rimanenze (IAS 2), beni intangibili (IAS 38) o ad investimento (IAS 40).

Nella Risposta 78/E/2025 si rammenta che *«Resta fermo che nel momento in cui le crypto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre crypto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo»*.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



MONITORAGGIO FISCALE e IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITA'

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo specifico adempimento dichiarativo per i contribuenti delle disponibilità detenute in crypto-attività nell'ambito della normativa del monitoraggio fiscale (DL 167/90).

Nell'ambito della stessa normativa è stato previsto anche l'adempimento comunicativo da parte degli intermediari finanziari, non finanziarie e degli operatori di settore (VASP – Virtual Asset Service Provider) all'Anagrafe Tributaria delle operazioni effettuate in crypto-attività da e verso l'estero.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito anche l'applicazione dell'imposta di bollo sulle crypto-attività prevista dalla tariffa allegata al DPR 642/72 ai rapporti aventi ad oggetto crypto-attività, intervenendo all'art. 2-ter. L'ammontare massimo di tale imposta è pari ad Euro 14.000.

In caso di detenzione tramite intermediario residente, questi potrà procedere all'applicazione di tale imposta in qualità di sostituto.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



SOSTITUZIONE D'IMPOSTA

La Legge di Bilancio 2023 ha modificato gli articoli 5,6 e 7 del D.Lgs. 461/97.

Ne deriva che i soggetti che operano in qualità di intermediari possono svolgere il ruolo di sostituto di imposta in fase di conseguimento di plusvalenza conseguito da operazioni effettuate in cripto-attività.

Con Risposta 135/E/2025 l'intermediario sostituto di imposta è esonerato *«dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avviene verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente a tal fine una dichiarazione resa del contribuente»*

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



FOCUS NFT – NON FUNGIBLE TOKEN

In merito alle operazioni in cripto-attività riconducibili a NFT, la normativa inquadra in via ordinaria le operazioni fiscalmente rilevanti tra i redditi diversi, salvo considerare l'eventuale effettiva fattispecie principale che potrebbe configurare altre categorie reddituali o altre tipologie di reddito diverso, comportando il relativo trattamento fiscale.

A titolo esemplificativo:

- Configurazione reddito diverso ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. g), TUIR: utilizzazione economica di opere dell'ingegno;
- Configurazione reddito diverso ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l), TUIR: reddito di lavoro autonomo in forma occasionale (non esercitato abitualmente);
- Configurazione reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, c.2, lett. b TUIR;

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: IN GENERALE

A differenza delle imposte sui redditi, le *cripto-attività* non sono oggetto di specifiche disposizioni in ambito IVA.

Orientamento internazionale

In assenza di regolamentazione normativa, occorre far riferimento alla *best practice* internazionale, rappresentata *in primis* dal Rapporto OCSE sulle *cripto-valute* del 12 ottobre 2020 e dalle Linee Guida del Comitato IVA dell'Unione Europea, in particolare, «*Guidelines resulting from the 120 th meeting of 28 March 2022 – 1045*».

Orientamento nazionale

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 ha esaminato il trattamento IVA applicabile alle *cripto-attività*, evidenziando che non essendo oggetto di specifiche disposizioni *non può essere unico e prescindere da una valutazione case by case*, finalizzato ad individuare e valutare, mediante un approccio *look through*,
(segue...)

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: IN GENERALE (segue)

(segue...)

la reale natura, la funzione nella pratica e gli scopi per i quali sono effettivamente utilizzate le criptoattività, andando al di là del nome ad esse attribuito dall'emittente anche per finalità commerciali.

Ecco le linee guida della Circolare:

- **CRIPTOVALUTE**

Quando, a prescindere dal *nomen juris* (token, NFT, bitcoin, ecc.), la reale natura di una cripto-attività è quella di moneta virtuale/mezzo di pagamento, occorre calcolarne il controvalore in Euro per determinare la base imponibile su cui poi applicare l'IVA con l'aliquota propria dell'operazione effettuata.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: CRIPTOVALUTE / TOKEN

Le operazioni su criptovalute poste in essere da un soggetto IVA sono in generale ESENTI IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 3) del DPR 633/1972. A titolo esemplificativo le operazioni sono:

- (i) il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale, nonché il cambio tra valute virtuali
- (ii) il *mining* su valute virtuali, remunerato ad esempio sotto forma di *fee* applicate dal *miner*
- (iii) le commissioni per i servizi di *digital wallet*
- (iv) lo *staking*, a nulla rilevando le modalità di determinazione e di pagamento del corrispettivo.

▪ TOKEN

Anche i *token*, se la loro reale natura è quella di mezzo di pagamento/moneta virtuale, sono esenti ai sensi dell'art.10, primo comma n. 3) del DPR 633/1972. Ai *security token* ed ai servizi ad essi connessi, invece, è normalmente applicabile l'esenzione «oggettiva» prevista dall'art. 10, primo comma, n.4 del DPR 633/1972.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: NFT

NFT E ASSET INCORPORATO

Quando la cessione si riferisce al solo NFT, essendo questo di per sé un prodotto digitale, si applicano le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici.

Tali prestazioni assumono rilevanza ai fini IVA all'atto del pagamento del corrispettivo, e seguono le regole di territorialità di cui all'articolo 7-*octies* del DPR 633/1972, che in caso di operazioni (B2C) attribuisce rilevanza allo Stato dove è domiciliato il committente o è ivi residente senza domicilio all'estero. L'aliquota è quella propria delle prestazioni generiche.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: NFT (segue)

Quando, invece, la cessione si riferisce anche all'*asset* sottostante al NFT, che può essere un bene, un servizio o un diritto, l'NFT assume la natura di mero veicolo mediante il quale avviene il trasferimento dei beni, servizi e diritti che incorpora, acquisendo rispetto ad essi natura accessoria. Ne consegue **la prevalenza del trattamento IVA del sottostante**.

Pertanto, se il sottostante è:

1. anch'esso un *asset* digitale (c.d. *asset on-chain* perché nativo digitale), il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina IVA propria dei servizi elettronici. Se tale *asset* è un'opera d'arte digitale (c.d. «*digital art*») e la cessione è effettuata dallo stesso autore sul mercato primario, la cessione non è rilevante ai fini IVA per carenza del presupposto oggettivo (art. 3, quarto comma, lettera a) del DPR 633/1972). Se, invece, è ceduta sul mercato secondario da un soggetto diverso dall'autore, ove territorialmente rilevante in Italia, questa prestazione di servizi elettronica è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria.

Evoluzione orientamenti di prassi e normativi



TRATTAMENTO AI FINI IVA: NFT (segue)

2. Un *asset* materiale (c.d. «*asset off-chain*»), il trasferimento dell'NFT è regolato dalla disciplina IVA propria dell'*asset*. Pertanto, quando nell'NFT è tokenizzato il diritto di proprietà su un bene mobile non registrato, il trasferimento dell'NFT è una cessione di beni, regolata dagli articoli 2 e 7-*bis* del DPR 633/1972, con riferimento alla quale l'imposta si ritiene esigibile all'atto della consegna dell'NFT al cessionario, ossia quando l'NFT entra nel suo *wallet* personale.

Quando invece nell'NFT sono tokenizzati dei diritti diversi dalla proprietà (per esempio, il diritto di sfruttamento economico), la cessione si qualifica come prestazione di servizi, disciplinata *in primis* dagli artt. 3 e 7-*ter* del DPR 633/1972. Quali prestazioni di servizio, l'imposta è esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo.



www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos